



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 21/11/2017

FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 27 luglio 2010, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari ad € 36.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 300,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31 agosto 2014 dopo il pagamento della rata n. 48. L'intermediario resistente riconosceva rimborsi per € 255,37.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo redatto dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, oltre interessi. La pretesa è quantificata in € 3.129,35.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo di aver già rimborsato quanto dovuto; si dichiara tuttavia disponibile a riconoscere – a titolo di liberalità – l'ulteriore importo di € 1.919,74.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni



- bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
 4. Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso dei costi assicurativi sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
 5. Ciò premesso, oggetto della pretesa di rimborso sono le seguenti commissioni: (i) mandataria; (ii) mandante; (iii) agente/mediatore creditizio. Una fattispecie contrattuale del tutto analoga a quella dell'odierno ricorso è già stata scrutinata dal Collegio nella decisione n. 8408/2017, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio. In tale occasione, il Collegio ha qualificato come *recurring* le commissioni *sub* (i) e (ii), mentre ha ritenuto *up front* le commissioni *sub* (iii).
 6. Quanto al premio assicurativo, nel caso di specie non risulta versato in atti il fascicolo informativo contenente la formula per il calcolo del rimborso; la relativa quantificazione, pertanto, deve essere effettuata con il metodo *pro rata temporis*.
 7. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.122,12, come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione mandante</i>				999,74	599,84		599,84
<i>Commissione mandatario</i>				1.778,35	1.067,01	255,37	811,64
<i>Oneri assicurativi</i>				1.184,40	710,64		710,64
Totale							2.122,12

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.122,12 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA